

Estratto dal Verbale n° 22-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2013

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 14 marzo 2013 in relazione al punto 7) dell'o.d.g., approva, all'unanimità, la seguente:

DELIBERAZIONE N. 15/2013

- Visto il Decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- Visto l'art. 5, comma 1, lett.m), dello Statuto dell'Ente approvato con D.M. 03/06/ 1999;
- Visto l'atto di citazione notificato all'ENAC in data 2 maggio 2012, con cui è stato instaurato un giudizio per il risarcimento danni derivanti, in occasione di un nubifragio avvenuto il 23 settembre 2009, da uno smottamento di terreno dalla pista dell'aeroporto di Pantelleria a carico di un fondo limitrofo di proprietà dei signori Giuseppe Luigi Spata e Giampiero Spata;
- Considerato che a seguito di ripetuti accertamenti è emerso che la massa d'acqua precipitata a valle proveniva dalla pista di volo ed era stata causata dall'occlusione di alcuni tratti dei fognoli della pista di volo stessa, escludendo di conseguenza la responsabilità, inizialmente ipotizzata, dell'impresa SAR.CO.BIT Srl, esecutrice dei lavori di ampliamento del piazzale di sosta degli aeromobili dell'aeroporto di Pantelleria;
- Atteso che le piste di volo risultano consegnate a questa Amministrazione dall'Aeronautica Militare, stante l'appartenenza di tali beni al demanio militare aeronautico, come si evince dal verbale di consegna, in cui specificamente si prevede la responsabilità dell'Ente per la buona conservazione dei beni mobili e immobili, nonché del rimborso degli eventuali danni prodotti;
- Considerato che a seguito di tali eventi i signori Giuseppe Luigi Spata e Giampiero Spata, titolari di uno dei fondi danneggiati convenivano in giudizio l'ENAC per ottenere la somma di € 8.600,00 a titolo di risarcimento, oltre alle spese legali;
- Atteso che l'Ente si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, la quale, a seguito di ripetuti contatti con le controparti,




- 
- rappresentava la disponibilità degli attori a risolvere stragiudizialmente la controversia, in via transattiva;
- Vista la nota del 24/12/2012, pervenuta all'ENAC in data 08.01.2013, con cui l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha rappresentato all'ENAC le difficoltà, nella controversia in esame, di fornire una prova sufficiente del caso fortuito, che sola potrebbe esimere l'Amministrazione da responsabilità;
 - Considerato che con la medesima nota sopracitata la predetta Avvocatura ha espresso parere favorevole rispetto alla proposta transattiva, su cui la controparte ha già mostrato il suo assenso, per un importo onnicomprensivo di euro 6.500,00, somma ritenuta vantaggiosa anche in considerazione del fatto che vi sono ricomprese le spese legali che, in caso di condanna dell'Ente ammonterebbero a circa euro 2.100,00, secondo i parametri di cui al D.M. n. 140/2012;
 - Viste le risultanze del dibattito,

DELIBERA

di dare mandato, per le motivazioni di cui in premessa, al Direttore Generale di definire, in via transattiva, il contenzioso con la controparte Signori Giuseppe Luigi Spata e Giampiero Spata attraverso il pagamento alla controparte medesima della somma onnicomprensiva di 6.500,00 euro.

La Direzione Generale è incaricata di provvedere ai previsti adempimenti.

Il Commissario Straordinario
Prof. Vito Riggio



Il Segretario
Dr. Marino Barzaghi

